



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>3/10</u>	del <u>11/7/2024</u>
Oggetto: Federazione Italiana Rugby (FIR) – approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Attività Sportiva, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del CONI.	
Esecuzione:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Consegnata il:	_____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI;
- VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico della Federazione Italiana Rugby;



Deliberazione n. 390Riunione del 11/7/2024

VISTA la nota del 15 aprile 2024 con la quale la Federazione Italiana Rugby ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Attività Sportiva, deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 10-2024 del 26 marzo 2024;

RILEVATO che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale e al Regolamento Organico, e alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI, del Regolamento Attività Sportiva della Federazione Italiana Rugby (FIR), deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 10-2024 del 26 marzo 2024.


Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



Allegato n. 1
Deliberazione n. 340
Riunione del 11/7/2024



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

**REGOLAMENTO
DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA**

Azione	Provvedimento	Data
APPROVAZIONE	Delibera n. 68/2023 del Consiglio Federale	30.06.2023
EMENDATO	Delibera n. 2/2023-2024 del Presidente Federale	10.09.2023
EMENDATO	Delibera n. 10/2024 del Consiglio Federale	26.03.2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA	3
CAPO I – PERIMETRO, COMPETENZE E PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ.....	3
ART. 2 - CAMPIONATI UFFICIALI: ORDINAMENTO E ANNO SPORTIVO AGONISTICO	4
ART. 3 - COMPETENZA ORGANIZZATIVA, GIUSTIZIA SPORTIVA, DESIGNAZIONI ARBITRALI	4
ART. 4 - CENTRI FEDERALI DI FORMAZIONE	5
ART. 5 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE.....	5
ART. 6 - RITIRO DEFINITIVO DAI CAMPIONATI E ALTRE MANIFESTAZIONI	5
ART. 7 - PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI AFFILIATI	5
ART. 8 - COMPITI DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE	6
CAPO II - IL CAMPO DI GARA.....	7
ART. 9 - TERRENO DI GIOCO	7
ART. 10 - AMMISSIONE AL RECINTO DI GIOCO	7
CAPO III - GLI UFFICIALI DI GARA E I COMMISSARI.....	8
ART. 11 - ARBITRO E GIUDICI DI LINEA	8
ART. 12 - RIMBORSI SPESE AGLI UFFICIALI DI GARA	8
ART. 13 - I COMMISSARI DI CAMPO	8
CAPO IV - I GIOCATORI E LE SQUADRE	8
ART. 14 - DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO	8
ART. 15 - PRESCRIZIONI PER I GIOCATORI	9
ART. 16 - IL CAPITANO DELLA SQUADRA	9
CAPO V – LE GARE	9
ART. 17 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL GIOCO.....	9
ART. 18 - MANCATA EFFETTUAZIONE O SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA GARA	10
ART. 19 - RIPROGRAMMAZIONE DI GARE	10
TITOLO II - ATTIVITÀ SPORTIVA UFFICIALE.....	11
ART. 20 - GARE DELLE SQUADRE NAZIONALI E DELLE SQUADRE RAPPRESENTATIVE FEDERALI	11
ART. 21 - CONVOCAZIONE PER RADUNI E PER INCONTRI INTERNAZIONALI O DI SELEZIONE	11
ART. 22 - DURATA DELLE GARE UFFICIALI	11
ART. 23 - PROGRAMMAZIONE DI GARE UFFICIALI	11
ART. 24 - PROGRAMMAZIONE DI GARA IN CAMPO NEUTRO	12
ART. 25 - RINUNCIA GARA.....	12
ART. 26 - PERDITA DI GARA	12
ART. 27 - PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI/GIOCATRICI ALLE GARE UFFICIALI	12
TITOLO III - ATTIVITÀ SPORTIVA NON UFFICIALE	13
ART. 28 - AUTORIZZAZIONE, EFFETTUAZIONE E RISULTATI DELLE GARE NON UFFICIALI	13
ART. 29 - PARTECIPAZIONE ALLE GARE NON UFFICIALI ED AGLI ALLENAMENTI.....	13
TITOLO IV - CONCLUSIONE GARE, OMOLOGA E CLASSIFICA.....	13
ART. 30 - OMOLOGAZIONE ED ANNULLAMENTO DELLE GARE	13
ART. 31 - CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI NAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI FEDERALI	14
TITOLO V – FIGURE TECNICHE	16
ART. 32 - MANSIONI PER LA PRATICA, FORMAZIONE ED ATTIVITÀ AGONISTICA.....	16
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	17
ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI	17
ART. 34 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	17

*Alessandro Cherubini***Premessa**

Le regole del gioco del Rugby sono disposte dalla Federazione internazionale World Rugby e dalla FIR pienamente adottate. Il Consiglio Federale per specifiche attività può adottare regolamenti tecnici di gioco purché non in contrasto con le norme internazionali cui si fa riferimento.

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA*Capo I: Perimetro, competenze e partecipazione all'attività**Capo II: Il campo di gara**Capo III: Gli ufficiali di gara e i commissari**Capo IV: I giocatori e le squadre**Capo V: Le gare***CAPO I – PERIMETRO, COMPETENZE E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ****ART. 1 - ATTIVITÀ SPORTIVA**

1. L'attività sportiva federale si articola secondo il seguente schema:

- Attività Internazionale,
- Attività Nazionale,
 - Attività Ufficiale,
 - Agonistica,
 - Amatoriale,
 - Scolastica,
 - Promozionale,
 - Attività Non ufficiale.

Attività Internazionale: è l'attività mirata alla formazione di atleti per l'attività agonistica a livello professionale svolta nell'ambito dell'attività internazionale della squadre nazionali maggiori cui partecipa la Federazione (Coppa del Mondo, attività internazionale svolta sotto l'egida di World Rugby, Torneo delle Sei Nazioni, qualificazione ai Giochi Olimpici) e dei Clubs che su indicazione della Federazione partecipano al campionato professionistico europeo organizzato da URC (United Rugby Championship).

L'attività sportiva delle squadre nazionali e delle squadre rappresentative federali è attività sportiva istituzionale della Federazione Italiana Rugby.

Sono incluse in questa attività, in quanto propedeutiche al conseguimento dello scopo, l'attività delle nazionali A ed Emergenti, l'attività nazionale U20-U18 e tutti i progetti federali mirati al conseguimento del medesimo scopo.

È inclusa nell'attività internazionale anche l'attività mirata alla formazione di arbitri e tecnici per l'attività agonistica a livello professionale.

Attività Nazionale: è l'attività sportiva ufficiale e non ufficiale indetta e programmata dalla Federazione, come dettagliatamente definita di seguito, principalmente caratterizzata da valori competitivi, etici e sociali, mirata:

- al miglioramento della qualità della competizione nell'ambito dei campionati e tornei Nazionali,
- al conseguimento degli scopi ricreativi e di socializzazione dell'attività amatoriale nei campionati e tornei di carattere territoriale,
- al conseguimento di scopi formativi e ludici dell'attività scolastica e promozionale.

L'attività sportiva ufficiale comprende, per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto federale, tutta l'attività sportiva a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito della strutturata programmazione di gare delle categorie Seniores, Juniores e Propaganda indetta dal Consiglio Federale o da altri Organi Federali su incarico dello stesso, quali i campionati nazionali o territoriali di ogni categoria ai quali le squadre di soggetti affiliati possono partecipare. Più dettagliatamente:

- per attività agonistica si intende:

*Alessandro Cherubini*

- a) tutta l'attività ufficiale svolta nell'ambito dei campionati di categoria Serie A Elite, Serie A, Serie B, Serie C che preveda, per previsione statutaria, l'assegnazione di un titolo e/o la promozione e/o retrocessione ad altra serie e l'adempimento di attività giovanili obbligatorie, comprese eventuali altre manifestazioni federali indette per le società iscritte ai singoli campionati;
 - b) tutta l'attività ufficiale svolta nell'ambito dei campionati di categoria Juniores U18, U16 e U14 che prevedano l'assegnazione, per previsione statutaria, di un titolo o di trofei nazionali, interregionali o regionali;
 - c) tutta l'attività ufficiale svolta nell'ambito di campionati e/o manifestazioni o tornei federali delle squadre Seniores e Juniores nella modalità "seven" e di ogni altra modalità del gioco stabilita dal Consiglio federale, che può prevedere, con apposita delibera le modalità, la partecipazione di franchigie.
 - per attività amatoriale si intende tutta l'attività ufficiale svolta nell'ambito di competizioni di categoria Seniores che non prevedano la promozione e/o retrocessione ad altra serie e l'adempimento di attività giovanili obbligatorie.
 - per attività scolastica si intende tutta quella attività ufficiale svolta nell'ambito di manifestazioni e/o tornei federali riservata agli enti scolastici affiliati alla federazione o di manifestazioni nell'ambito delle attività promosse dal MPI/MIUR;
 - per attività promozionale si intende tutta quella attività ufficiale della categoria Propaganda svolta nell'ambito di campionati e/o raggruppamenti Propaganda U12, U10, U8, U6 e Prime mete.
- Ogni altra attività sportiva nell'ambito della federazione è considerata non ufficiale ancorché la stessa debba essere autorizzata dal Consiglio Federale secondo le procedure previste dalla normativa tecnica federale.
2. Il Consiglio Federale determina per ciascun anno sportivo l'attività obbligatoria nei settori Propaganda e Juniores collegata alle attività delle squadre Seniores il cui inadempimento comporta le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
 3. L'attività obbligatoria, quando prevista, può essere delegata ad altro soggetto affiliato a condizione che:
 - a. tra la Società delegante e la Società delegata ci sia un accordo di attività in delega ovvero comprovati legami di affinità e/o continuità di collaborazione sportiva;
 - b. la Società delegante deve aver sede nello stesso comune o comuni limitrofi della Società delegata. Il Consiglio Federale può concedere deroghe dietro motivata richiesta e comprovati motivi.

ART. 2 - CAMPIONATI UFFICIALI: ORDINAMENTO E ANNO SPORTIVO AGONISTICO

1. La FIR, avvalendosi dei propri organi centrali e periferici, indice annualmente i campionati federali articolati in più serie graduate secondo criteri tecnici.
2. È facoltà della FIR abrogare alcuni campionati o indire altri campionati e/o manifestazioni così come sospenderne l'attuazione nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali.
3. La determinazione dell'ordinamento dei campionati è di competenza del Consiglio Federale.
4. Il Consiglio Federale delibera in merito alle richieste, in base alla regolamentazione, di ogni singolo campionato o manifestazione. Il Consiglio Federale può porre limitazioni all'impiego dei giocatori in particolari ruoli in relazione all'età a tutela della loro incolumità fisica.
5. L'anno sportivo agonistico ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 3 - COMPETENZA ORGANIZZATIVA, GIUSTIZIA SPORTIVA, DESIGNAZIONI ARBITRALI

1. L'organizzazione dei campionati e delle attività federali compete alla Commissione Organizzatrice Gare o agli organi territoriali deputati a svolgere e a promuovere la disciplina sportiva.
2. Gli organismi di cui al punto 1 raccolgono le iscrizioni delle squadre ed elaborano i calendari degli incontri. La formula dei campionati e il periodo di svolgimento sono deliberati dal Consiglio Federale e fatta salva l'attività delle squadre nazionali. In caso di eventi eccezionali e/o di forza maggiore il Consiglio Federale può modificare, rispetto a quanto stabilito dalla circolare di indizione, la formula e il periodo di svolgimento dei campionati.
3. Sono di competenza della FIR, tramite le sue commissioni, l'amministrazione della giustizia sportiva e la gestione delle designazioni degli ufficiali di gara.

*Alessandro Cherubini***ART. 4 - CENTRI FEDERALI DI FORMAZIONE**

1. Al fine della formazione, finalizzata alla selezione per l'inserimento nelle rappresentative nazionali, possono essere costituiti centri federali di formazione.
2. Il Regolamento degli atleti emergenti di interesse nazionale, approvato dal Consiglio Federale, disciplina le modalità di svolgimento dell'attività nei centri federali.

ART. 5 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Il diritto di partecipazione ai campionati ed alle altre manifestazioni federali si esercita attraverso la domanda di iscrizione utilizzando procedure e strumenti previsti dal Consiglio Federale entro la data stabilita dalla circolare informativa per ciascuna stagione. Alle attività federali possono partecipare soltanto le squadre degli associati regolarmente affiliati alla FIR.
2. In ogni caso non sono iscritti ai campionati i soggetti affiliati richiedenti che abbiano pendenze debitorie nei confronti di altri soggetti affiliati o tesserati risultanti da lodi arbitrali o sentenze definitive. In caso di pendenze debitorie nei confronti della Federazione, l'iscrizione risulterà possibile unicamente attraverso accordi di tipo amministrativo, con l'impegno dell'affiliato a saldare la pendenza nei modi e nei tempi stabiliti dalla Federazione. Si considerano definitivi i lodi arbitrali per cui sia stato fissato il termine per l'esecuzione degli stessi.
3. Il soggetto affiliato richiedente deve al momento della presentazione della domanda essere in possesso del titolo sportivo che gli consenta la partecipazione, qualora previsto.
4. Il Consiglio federale può ammettere ai Campionati soggetti affiliati che non abbiano conseguito il titolo al fine di completare gironi o campionati, anche tramite ripescaggi, per l'interesse generale dell'attività agonistica.
5. Per i soggetti affiliati l'iscrizione è subordinata alla dichiarazione di completa disponibilità di un impianto sportivo ove disputare le gare.
6. Ogni soggetto affiliato può partecipare con non più di una squadra a ciascun campionato nazionale. Il Consiglio Federale può, tuttavia, ammettere a partecipare ai campionati nazionali del settore Juniores e Propaganda, nonché ad altre manifestazioni federali, più squadre del medesimo soggetto affiliato determinando le relative norme di partecipazione.
7. Qualora squadre di soggetti affiliati già iscritte rinuncino o vengano escluse dai campionati nazionali o da manifestazioni federali prima del loro inizio, il Consiglio Federale può sostituirle con squadre di altri affiliati, tenendo conto dei risultati da essi conseguiti nel precedente anno sportivo.
8. Nel caso in cui una società che ha acquisito il diritto alla promozione opti per la non iscrizione al Campionato rinunciando espressamente al diritto acquisito, o in qualunque altro caso in cui sia necessario integrare il numero dei partecipanti, per l'ammissione al Campionato verranno prese in considerazione le partecipanti alla fase finale, partendo dalla migliore classificata delle non promosse individuate ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.
9. Nel caso in cui nessuna delle società accetti l'inserimento nel Campionato superiore, per l'ammissione al Campionato verranno prese in considerazione le società retrocesse.

ART. 6 - RITIRO DEFINITIVO DAI CAMPIONATI E ALTRE MANIFESTAZIONI

1. Il soggetto affiliato che intende ritirarsi dai campionati nazionali o da altra manifestazione prima del loro inizio, deve darne comunicazione contestuale al Consiglio Federale ed all'Organo addetto alla programmazione. In questo caso l'affiliato potrà contestualmente fare richiesta di inserimento al primo campionato ad iscrizione libera della stagione in corso.
2. Se il ritiro interviene dopo l'inizio, la comunicazione deve essere inviata, oltre agli organi previsti al comma 1, anche al Giudice Sportivo competente. Il ritiro della prima squadra Seniores dal campionato o la sua esclusione comportano l'automatica retrocessione della stessa al primo campionato ad iscrizione libera nella stagione sportiva successiva.
3. Il Giudice Sportivo applica le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia e nella compilazione della classifica non tiene conto delle gare disputate dalla squadra che si è ritirata.

ART. 7 - PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI AFFILIATI

1. Nello svolgimento dell'attività sportiva al soggetto affiliato **ospitante** è fatto obbligo, oltre all'osservanza di quant'altro previsto dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, di:
 - a. mantenere l'ordine dei campi di gioco, tutelare gli ufficiali di gara, i dirigenti federali, i componenti delle squadre ospitate e relative delegazioni prima, durante e dopo l'incontro, dal

*Alessandro Cherubini*

- loro arrivo nei pressi dell'impianto e fino alla loro partenza dalla zona sede della gara nonché del comportamento dei propri sostenitori il tutto nel rispetto delle norme previste;
- b. richiedere tempestivamente alle autorità di Pubblica Sicurezza adeguato servizio di ordine pubblico;
 - c. mettere a disposizione dell'arbitro un tesserato maggiorenne, cd. Dirigente addetto all'arbitro, il quale ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto al punto a). Può rivestire anche il ruolo dell'accompagnatore ma in nessun caso può svolgere ruoli arbitrali (es. giudice di linea) o come giocatore in lista gara;
 - d. assicurare la presenza di un medico di campo e di un soggetto abilitato all'uso del defibrillatore durante tutta la durata dell'incontro così come il necessario servizio di primo soccorso;
 - e. far partecipare alla gara soltanto giocatori regolarmente tesserati e ai quali non sia vietata la partecipazione;
 - f. provvedere che la squadra si presenti sul terreno di gioco in tenuta decorosa con calzettoni e maglie di colore non confondibili con quelli della squadra ospitata, numerate in modo da rendere agevole l'identificazione dei singoli giocatori;
 - g. mettere a disposizione almeno sei palloni conformi a quanto prescritto dal regolamento di gioco, in buono stato, onde consentire il regolare svolgimento della gara; dove previsto dovranno essere utilizzati la tipologia di pallone fornita da FIR;
 - h. comunicare, per posta elettronica ed entro le 48 ore successive alla partita, all'ufficio del Giudice Sportivo competente, la mancata effettuazione della gara per l'assenza dell'arbitro designato e per l'impossibilità di sostituirlo.
2. Gli affiliati ospitanti hanno inoltre l'obbligo di permettere l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni regolarmente autorizzate. Può essere previsto l'ingresso a pagamento secondo le normative attualmente vigenti in materia.
3. Al soggetto affiliato **ospitato**, ferma l'osservanza di quanto previsto dalle norme e deliberazioni federali, è fatto obbligo di adempiere alle prescrizioni di cui alle lettere e) e f) e di concorrere all'adempimento di quanto stabilito alla lettera a).
4. Entrambi i soggetti affiliati devono far accompagnare le squadre impegnate in attività sportiva da un loro tesserato, che avrà i compiti di cui al successivo art. 8.
5. Per le gare disputate in **campo neutro**:
- a. per squalifica del campo di gioco o per indisponibilità dello stesso, le prescrizioni di cui sopra debbono essere osservate dall'affiliato che avrebbe dovuto ospitare la gara.
 - b. per altri motivi, entrambi gli affiliati sono tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al primo comma fatta eccezione per quanto previsto alla lett. b) che è a carico dell'affiliato incaricato dell'organizzazione della gara dal competente organo federale. Per quanto riguarda al punto f) viene effettuata una estrazione per determinare la squadra che per prima sceglie la divisa.

ART. 8 - COMPITI DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE

1. Il dirigente accompagnatore, che deve essere un tesserato maggiorenne del soggetto affiliato, è tenuto ai seguenti adempimenti:
 - a. consegnare all'arbitro, almeno venti minuti prima dell'ora stabilita per l'inizio della gara, la lista gara (composta dai nominativi dei giocatori, dirigente accompagnatore, allenatore, medico, dirigente addetto all'arbitro, addetto abilitato all'uso del defibrillatore, ecc.) secondo il formato predisposto dalla Federazione (mod. B) con il supporto della procedura TOL, da lui sottoscritta e i documenti di identità dei giocatori (o valida copia secondo quanto previsto dal successivo art. 14), con l'indicazione di quelli forniti di adeguata preparazione ed esperienza per ricoprire il ruolo di prima linea. Così come previsto per le figure ammesse al recinto di gioco, l'arbitro dovrà accertare l'identità dei soggetti inseriti nella lista gara di ciascuna squadra.
 - b. presentare all'arbitro, nello stesso termine di cui al punto a), almeno il numero minimo di giocatori previsto per ciascuna categoria, regolarmente tesserati, per il loro riconoscimento.
2. Ha inoltre la facoltà di:
 - a. esaminare, prima dell'inizio della gara, il provvedimento di omologazione del terreno di gioco;
 - b. verificare, all'atto del controllo da parte dell'arbitro e i documenti di identificazione dei giocatori partecipanti alla gara;
 - c. presentare all'arbitro eventuali reclami.

3. L'accompagnatore della squadra ospitante è tenuto a curare che non acceda al recinto di gioco qualsivoglia persona non avente diritto o non preventivamente autorizzata dall'arbitro.

CAPO II - IL CAMPO DI GARA

ART. 9 - TERRENO DI GIOCO

1. I soggetti affiliati per svolgere attività sportiva devono disporre, nel comune ove hanno la sede o in un comune confinante, di un impianto sportivo ove disputare le gare con servizi convenientemente attrezzati e regolarmente omologati.
2. La procedura di omologazione è disciplinata da apposito Regolamento di omologazione deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.
3. L'omologazione del campo è la procedura attraverso la quale l'organo competente accerta e attesta, ai fini sportivi, l'esistenza dei requisiti, delle misure e delle attrezzature previste dalle disposizioni federali per il regolare svolgimento delle gare.
4. Fanno parte integrante del campo di gioco le attrezzature obbligatorie previste dalle Regole di Gioco e dalle circolari tecniche e che devono risultare conformi a quanto prescritto prima dell'inizio di ogni gara.
5. La FIR è esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni incidente ad atleti, tecnici ed agli ufficiali di gara che possa verificarsi durante lo svolgimento delle gare.
6. L'affiliato è l'unico responsabile della conservazione del campo da gioco e delle sue attrezzature nonché della sua efficienza ed agibilità.
7. L'arbitro è l'unico giudice insindacabile dell'agibilità del campo nonché dello stato del terreno di gioco e delle attrezzature, prima e durante la gara.
8. Ogni variazione delle caratteristiche del terreno di gioco, successiva alla omologazione, deve essere tempestivamente comunicata alla Commissione Organizzatrice Gare che provvede in merito confermando l'omologazione o attivando la procedura per una nuova omologazione.
9. Qualora venga comunque rilevato che le caratteristiche e le dimensioni del terreno di gioco sono diverse da quelle indicate nell'omologazione, questa dovrà essere revocata e il Presidente del soggetto affiliato che ha dichiarato la disponibilità del campo dovrà procedere con urgenza a chiedere l'intervento di un omologatore secondo quanto previsto dai regolamenti federali.
10. Le richieste di cambi di campo, congruamente motivate e documentate, devono pervenire all'organismo competente almeno cinque giorni prima della data prevista per la disputa della gara alla Commissione Organizzatrice Gare che potrà autorizzare il cambio. Non sono consentiti arbitrari spostamenti di campo da parte delle squadre ospitanti.
11. Gli affiliati sanzionati con la squalifica del proprio campo, devono segnalare un campo di gioco idoneo allo svolgimento del campionato cui si partecipa.

ART. 10 - AMMISSIONE AL RECINTO DI GIOCO

1. Hanno diritto ad accedere al recinto di gioco: i dirigenti nazionali e regionali, i tecnici e i selezionatori addetti alla rappresentativa nazionale cui appartengono per categoria i giocatori che disputano la gara ed il Commissario di campo.
2. Sono inoltre ammessi nel recinto di gioco, previa identificazione personale da parte dell'arbitro, anche attraverso tessere professionali:
 - a. il medico del soggetto affiliato ospitante e di quello ospitato;
 - b. un massaggiatore e un fisioterapista per ciascuna squadra;e per ciascuna squadra:
 - c. i giocatori di riserva iscritti negli elenchi consegnati all'arbitro;
 - d. un allenatore;
 - e. il dirigente addetto all'arbitro;
 - f. il dirigente accompagnatore;
 - g. un preparatore atletico;
 - h. il tesserato che svolge funzioni di giudice di linea, quando previsto.

Resta inteso che l'arbitro può allontanare dal recinto di gioco qualsiasi tesserato che non rispetta le norme di comportamento.

3. I giocatori sostituiti definitivamente devono abbandonare il recinto di gioco, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di gioco.

*Alessandro Cherubini*

4. L'ammissione di giocatori dopo l'inizio e la loro riammissione durante lo svolgimento della gara sono autorizzate allorché il pallone è diventato "morto".
5. Nella ipotesi di ammissione di giocatori nel recinto di gioco, dopo l'inizio della gara, l'arbitro deve esigere la presentazione del documento d'identità personale e, al termine della stessa, l'annotazione dei loro nominativi nell'elenco giocatori.
6. Possono altresì essere ammessi al recinto di gioco, a seguito di presentazione dei soggetti affiliati e solo se autorizzati dall'arbitro, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radio-telecronisti, i teleoperatori, nonché ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta necessaria dall'arbitro.
7. Nel caso in cui siano stati stipulati i contratti previsti nell'art. 9 del Regolamento organico, l'arbitro deve ammettere al terreno di gioco le persone addette alle riprese e alla radio-telecronaca sulla base di un elenco predisposto dal soggetto affiliato ospitante.
8. A cura del soggetto affiliato ospitante o dell'Organo federale competente, per le gare programmate in campo neutro, devono essere disposte, lungo una linea laterale del terreno di gioco, a conveniente distanza dalla stessa, due panchine sulle quali dovranno prendere posto le persone indicate al secondo comma.
9. Il Consiglio federale potrà determinare per ciascuna stagione sportiva particolari disposizioni per l'ammissione al terreno di gioco e la regolamentazione degli accessi al campo di gara per singole categorie di campionato.

CAPO III - GLI UFFICIALI DI GARA E I COMMISSARI

ART. 11 - ARBITRO E GIUDICI DI LINEA

1. Ogni gara deve essere diretta da uno staff arbitrale composto e designato secondo quanto previsto dal Regolamento del Settore Arbitrale Federale, approvato dal Consiglio Federale.
2. Nei casi in cui non sia prevista la presenza di ausiliari designati dagli organi federali ciascuna squadra deve mettere a disposizione un tesserato maggiorenne per espletare le funzioni di giudice di linea; in caso di inadempienza il Consiglio Federale potrà prevedere adeguata sanzione.

ART. 12 - RIMBORSI SPESE AGLI UFFICIALI DI GARA

1. Per ogni gara ufficiale il rimborso delle spese spettante agli ufficiali di gara, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio Federale, è loro corrisposto direttamente dalla Federazione.
2. Le spese sostenute dagli ufficiali di gara designati per incontri non ufficiali sono a carico del soggetto affiliato ospitante, salvo diverso accordo e non possono superare la misura stabilita dal Consiglio Federale per le gare ufficiali.

ART. 13 - I COMMISSARI DI CAMPO

1. Per ogni gara il Presidente della FIR può designare un Commissario di campo, scegliendolo preferibilmente tra gli arbitri fuori ruolo dandone comunicazione al giudice sportivo competente.
2. Il Commissario di campo dovrà riferire tempestivamente, con rapporto spedito con posta elettronica, al Presidente della Federazione e, per eventuali fatti aventi rilevanza disciplinare, compresi i fatti violenti commessi nell'azione di gioco o incidenti sull'omologazione all'ufficio del Giudice Sportivo competente o al Procuratore Federale.
3. I Commissari di campo sono tenuti al segreto sul loro operato.

CAPO IV - I GIOCATORI E LE SQUADRE

ART. 14 - DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

1. Tutti i tesserati ammessi al recinto di gioco devono essere muniti di idoneo documento di identità personale in formato cartaceo o dematerializzato (elettronico) da presentare all'arbitro prima della gara.
2. Ai fini del riconoscimento del giocatore/giocatrice, effettuato dall'arbitro prima dell'inizio della partita, sono validi i documenti di riconoscimento personale rilasciati da un'amministrazione dello Stato e corredati da foto e generalità dell'interessato. La carta di soggiorno con foto del titolare e il permesso di soggiorno sono considerati documenti legali di identità, validi ai fini del riconoscimento del giocatore non italiano.



3. I tesserati giocatori/giocatrici potranno, in alternativa, presentare all'arbitro **copia fotostatica** del documento di riconoscimento personale, unitamente alla dichiarazione di autenticità secondo il modello reso disponibile dalla FIR, entrambe sottoscritte dal Presidente della società in carica. La dichiarazione di autenticità rimarrà valida anche per le stagioni sportive successive a condizione che:
 - il documento di riconoscimento sia in corso di validità;
 - il giocatore sia tesserato per la stessa società;
 - il Presidente firmatario non sia cambiato.
4. La validità della copia fotostatica del documento di identità, come sopra certificata, è subordinata al fatto che:
 - il documento di identità riprodotto sia integrale (avanti/retro) e completamente leggibile;
 - la riproduzione della fotografia del titolare sia tale da permetterne il riconoscimento.
5. I documenti e i certificati di identità che scadono in data anteriore alla fine del campionato, mantengono la loro validità ai soli fini federali fino al termine della stagione sportiva.
6. In ogni caso di dubbio o incertezza nel riconoscimento, l'arbitro può:
 - richiedere la presentazione dell'originale del documento o di altro documento di identità;
 - ritirare la copia del documento di identità e trasmetterla al Giudice Sportivo competente unitamente al referto.

ART. 15 - PRESCRIZIONI PER I GIOCATORI

1. I giocatori partecipanti alla gara hanno l'obbligo, oltre all'osservanza di quanto previsto dal regolamento di gioco, dalle norme, deliberazioni e decisioni federali di:
 - a. schierarsi sul campo di gioco per compiere, prima dell'inizio della gara ed al termine della stessa, il tradizionale saluto. Il saluto costituisce parte integrante della gara;
 - b. praticare il gioco secondo lo spirito del rugby;
 - c. mantenere un atteggiamento collaborativo verso gli ufficiali di gara.
2. L'arbitro dovrà segnalare comportamenti non coerenti con quanto previsto al precedente comma 1 attraverso il referto di gara.
3. Le squadre hanno il preciso obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara nel rispetto delle disposizioni impartite dall'arbitro.

ART. 16 - IL CAPITANO DELLA SQUADRA

1. Ogni squadra partecipante a gare deve designare il capitano ed il vice-capitano. I loro nominativi devono essere comunicati all'arbitro mediante annotazione sulla lista gara delle rispettive squadre.
2. La qualifica di capitano spetta soltanto ai giocatori effettivamente partecipanti al gioco. In caso di uscita dal terreno di gioco per una qualsiasi ragione, la qualifica deve essere trasferita al vice-capitano anch'esso partecipante al gioco; in caso di ulteriore uscita dal gioco la figura del capitano dovrà essere individuata tra i giocatori partecipanti al gioco.
3. Al capitano della squadra è fatto obbligo di:
 - a. coadiuvare gli ufficiali di gara fin dal momento di presentazione all'arbitro della squadra;
 - b. chiedere all'arbitro l'autorizzazione a far allontanare dal terreno di gioco ogni giocatore componente la propria squadra che ne avesse necessità per infortunio o altra causa;
 - c. chiedere all'arbitro l'applicazione delle misure disciplinari che egli ritenga necessarie nei confronti di giocatori componenti la propria squadra.
4. I capitani delle squadre hanno facoltà di chiedere all'arbitro:
 - a. prima, durante e dopo la gara eventuali chiarimenti circa le sue decisioni;
 - b. la sospensione temporanea del gioco nei casi previsti;
 - c. la riammissione nel terreno di gioco di giocatore che l'abbia legittimamente abbandonato.
5. In caso di assenza dell'accompagnatore, il capitano dovrà sostituirlo negli adempimenti di cui all'art. 8 ed avrà le facoltà ivi previste.

CAPO V – LE GARE

ART. 17 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL GIOCO

1. La sospensione temporanea del gioco è ordinata dall'arbitro nei casi e nei modi previsti dalle regole di gioco.

2. Prima di ordinare la sospensione definitiva della gara, l'arbitro può disporre più sospensioni temporanee, ciascuna della durata massima di quindici minuti, qualora ritenga che ciò possa consentire la cessazione delle cause impedienti e può, se necessario, autorizzare i giocatori a rientrare negli spogliatoi. Tuttavia, la durata complessiva delle interruzioni non può essere superiore a 40 minuti.
3. Cessata la causa di sospensione l'arbitro, previo un nuovo controllo, se ritenuto necessario, dell'identità dei giocatori, ordina la ripresa del gioco.

ART. 18 - MANCATA EFFETTUAZIONE O SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA GARA

1. L'arbitro non deve far svolgere la gara allorché:
 - a. rilevi che sono state apportate, dopo l'omologazione, modifiche al terreno di gioco che non siano state, a cura del soggetto affiliato ospitante, eliminate entro trenta minuti dall'ora stabilita per l'inizio della gara;
 - b. accerti che le condizioni del terreno di gioco siano tali da impedire il regolare svolgimento della gara, sia per pericolo alla incolumità dei giocatori, sia per la mancanza di rimbalzo del pallone sulla maggior parte del terreno, sia per difetto di visibilità (da una porta non sia visibile l'altra), sia per altre cause contingenti;
 - c. l'accompagnatore di una delle due squadre od entrambi non gli presentino l'elenco giocatori ed almeno il numero minimo di giocatori previsto per ciascuna categoria nei trenta minuti successivi all'ora fissata per l'inizio della gara, salvo quanto previsto per le diverse categorie;
 - d. rilevi che la squadra ospitante non abbia assicurato la presenza di un medico e di un addetto abilitato all'uso del defibrillatore per tutta la durata dell'incontro;
 - e. rilevi che vengano indicati nell'elenco giocatori tesserati che, per età, non possono giocare o non possono essere impiegati in un determinato ruolo (cfr. 1° e 2° linea per giocatori minorenni) ed il soggetto affiliato non provveda ad uniformarsi ai rilievi dell'arbitro.
2. L'arbitro ha il dovere di ordinare la sospensione definitiva qualora:
 - a. prima del segnale di fine della gara una squadra abbandoni il terreno di gioco;
 - b. un tesserato espulso rifiuti di allontanarsi dal recinto di gioco o vi rientri senza giustificato motivo;
 - c. venga meno il numero minimo di giocatori previsto dai regolamenti, anche di una sola squadra;
 - d. rilevi l'insorgenza delle condizioni sub b) del primo comma dopo l'inizio della gara.
3. L'arbitro ha infine la facoltà di ordinare la sospensione definitiva qualora, durante la gara, si verificano fatti o situazioni da lui ritenute pregiudizievoli all'incolumità sua o dei giocatori o impedisca il regolare svolgimento della gara stessa.
4. Qualora l'arbitro non sia presente per l'inizio dell'incontro le squadre sono obbligate ad attenderne l'arrivo per trenta minuti. In caso di assenza la squadra ospitante prenderà contatto direttamente con il Designatore di categoria incaricato che provvede ad una immediata sostituzione, ove possibile; in caso negativo la gara dovrà essere sospesa.
5. Analogamente in caso di infortunio dell'arbitro, qualora non sia possibile una immediata sostituzione tra gli ufficiali di gara convocati, questi deve sospendere definitivamente la gara.

ART. 19 - RIPROGRAMMAZIONE DI GARE

1. Nel caso di mancato svolgimento della gara a causa di eventi di forza maggiore la Commissione Organizzatrice Gare o l'organo territoriale competente riprogrammerà la gara.
2. Qualora invece l'incontro non venga fatto disputare o venga sospeso definitivamente per decisione dell'arbitro, questo potrà essere riprogrammato unicamente per fatti e condizioni non imputabili direttamente alla negligente condotta della società e/o dei propri tesserati.
3. La riprogrammazione potrà essere disposta anche con provvedimento del Giudice Sportivo.
4. Al nuovo incontro possono partecipare i giocatori che risultano tesserati alla data riprogrammata indipendentemente dalla loro posizione alla data della gara non disputata purché non siano impediti per effetto di sanzioni punitive loro irrogate.

TITOLO II – ATTIVITÀ SPORTIVA UFFICIALE**ART. 20 - GARE DELLE SQUADRE NAZIONALI E DELLE SQUADRE RAPPRESENTATIVE FEDERALI**

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 4 dello Statuto, i giocatori chiamati a far parte di squadre nazionali o rappresentative federali devono ottemperare alla convocazione federale, salvo che ne siano impediti per validi e comprovati motivi. I soggetti affiliati per cui sono tesserati i giocatori si adoperano per il rispetto di questo preciso dovere.
2. Il giocatore che per qualsiasi motivo non ottemperi alla convocazione federale, non può partecipare a gare o manifestazioni federali per tutto il periodo della convocazione.
3. Il Direttore Tecnico, in caso di violazione, segnala l'inadempimento alla Procura Federale per i provvedimenti e gli atti di competenza.
4. Il Consiglio Federale ha facoltà di vietare l'effettuazione di qualsiasi altra gara nel giorno fissato per gli incontri di dette squadre.

ART. 21 - CONVOCAZIONE PER RADUNI E PER INCONTRI INTERNAZIONALI O DI SELEZIONE

1. La convocazione per la disputa di partite internazionali, per raduni di allenamento o di selezione regionale, deve essere effettuata per iscritto al singolo giocatore ed al soggetto affiliato per la quale questi è tesserato. Tale convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per il raduno/incontri, salvo casi di particolare urgenza.
2. La Direzione Tecnico Sportiva ed il Comitato Regionale competente, in caso di violazione, segnalano l'inadempimento alla Procura Federale per i provvedimenti e gli atti di competenza.
3. Salvo diversa disposizione del Consiglio Federale la convocazione di giocatori per le squadre o selezioni nazionali non determina motivo di riprogrammazione delle gare.

ART. 22 - DURATA DELLE GARE UFFICIALI

1. Le gare dei campionati nazionali sono divise in due tempi aventi uguale durata di quaranta minuti, oltre eventuale tempo di recupero, con un intervallo non superiore ai quindici minuti.
2. Nelle gare di spareggio se le squadre, al termine dei tempi regolamentari, sono in parità, dovranno disputare, dopo un intervallo di cinque minuti, due tempi supplementari della durata di quindici minuti ciascuno.
3. La durata delle gare dei campionati del settore juniores e propaganda e delle altre manifestazioni federali è stabilita dai regolamenti emanati per ciascuna categoria su approvazione del Consiglio Federale.
4. Al termine di ogni tempo le squadre dovranno procedere alla inversione di campo.
5. Nelle gare dei campionati e manifestazioni del settore femminile, juniores e propaganda non è consentita la disputa dei tempi supplementari¹.

ART. 23 - PROGRAMMAZIONE DI GARE UFFICIALI

1. La programmazione delle gare è di competenza della Commissione Organizzatrice Gare o degli Organi territoriali, in base alle attribuzioni stabilite annualmente dal Consiglio Federale attraverso la circolare informativa.
2. Al momento della programmazione è fissata la data di effettuazione della gara, l'ora d'inizio e il campo di gioco che sono rese note ai soggetti affiliati interessati almeno cinque giorni prima.
3. Nel caso si tratti di fasi finali, spareggi o recuperi il termine può essere inferiore a cinque giorni ma non inferiore a due.
4. Dal computo dei termini è escluso il giorno fissato per l'effettuazione della gara.
5. In caso di comprovata urgenza ed in presenza di eventi straordinari o non previsti, il Presidente Federale può provvedere, anche senza il rispetto dei termini di cui al comma che precede, ad eventuali variazioni in ordine alle gare programmate.
6. L'organismo competente potrà accordare, in presenza di motivi di carattere eccezionale propriamente documentati, spostamenti di data o di orario la cui richiesta è pervenuta almeno cinque giorni prima della data richiesta. Non saranno concessi spostamenti ove ciò comporti una alterazione della regolarità del campionato.

¹ Cfr. disposizioni transitorie, art. 34

7. L'organismo competente inoltre ha la facoltà, mediante il preavviso previsto al comma precedente, di spostare d'autorità data e orario di un incontro di campionato ai fini di consentire la ripresa televisiva.

ART. 24 - PROGRAMMAZIONE DI GARA IN CAMPO NEUTRO

1. Nel caso di gare da disputarsi in campo neutro, l'Organo o l'Ente preposto alla programmazione stabilisce la sede dove l'incontro dovrà svolgersi, curandone l'organizzazione o affidandola ad altri soggetti affiliati.
2. Le spese relative alla effettuazione della gara devono essere sostenute, in parti uguali, dai soggetti affiliati partecipanti o attraverso una diversa formula prevista dal Consiglio Federale qualora organizzati direttamente la Federazione.

ART. 25 - RINUNCIA GARA

1. Il soggetto affiliato che intende rinunciare ad una gara deve far pervenire dichiarazione scritta in tal senso all'Organo competente in base al precedente articolo 23.
2. Viene inoltre considerato rinunciatario il soggetto affiliato:
 - a. che entro i trenta minuti successivi all'ora fissata per l'inizio della gara non presenti sul terreno di gioco la squadra, ovvero che presenti all'arbitro una squadra con un numero di giocatori inferiore a quello minimo previsto per categoria, ovvero non presenti all'arbitro il nominativo di un medico che assicuri la propria presenza per l'intera durata dell'incontro;
 - b. che nel corso del 1° tempo della gara ufficiale non sia in grado di continuare la gara per mancanza del numero minimo di giocatori previsto dai regolamenti tecnici.
3. Il soggetto affiliato che non presenti in campo la propria squadra nei termini previsti dal precedente comma 2 lett. a) non è passibile di sanzione qualora provi che la sua condotta è stata determinata da eventi di forza maggiore.

ART. 26 - PERDITA DI GARA

1. È dichiarata perdente ed incorre nelle altre sanzioni previste dalle norme federali il soggetto affiliato che:
 - a. abbia rinunciato a gare come previsto dall'articolo precedente;
 - b. effettui gara ufficiale con uno o più giocatori che, ai sensi delle norme e deliberazioni federali, non potevano parteciparvi.
2. Il soggetto affiliato dichiarato perdente perde anche gli eventuali bonus.

ART. 27 - PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI/GIOCATRICI ALLE GARE UFFICIALI

1. I giocatori/giocatrici delle categorie Seniores e Juniores possono partecipare a gare ufficiali solo nelle squadre del soggetto affiliato per cui sono tesserati. Sono ammesse deroghe unicamente nei casi di progettazioni tecniche previste dal Consiglio Federale (franchigie, progetti tutor, etc.).
2. È fatto divieto a ciascun giocatore di partecipare, nello stesso giorno a più di una gara ufficiale. Il divieto è esteso al giorno successivo a quello in cui il giocatore ha partecipato ad una gara ufficiale.
3. I giocatori/giocatrici che partecipano all'attività federale internazionale (incontri ufficiali delle squadre nazionali, partite di warm-up, incontri dei CDFP e delle Accademie) non possono partecipare ad altre gare comunque programmate nello stesso fine settimana.
4. In caso di violazione dei commi 2 e 3 sono previste sanzioni disciplinari.
5. Ai fini del divieto di cui al secondo comma non vengono considerati partecipanti alla gara i giocatori/giocatrici che, pur inseriti nell'elenco, non abbiano preso parte al gioco ovvero vi abbiano partecipato nei limiti previsti per ogni categoria da delibera del Consiglio Federale.
6. La squadra è composta, di norma, da quindici giocatori/giocatrici o da sette giocatori/giocatrici per la specialità olimpica "Seven".

*Alessandro Cherubini***TITOLO III - ATTIVITÀ SPORTIVA NON UFFICIALE****ART. 28 - AUTORIZZAZIONE, EFFETTUAZIONE E RISULTATI DELLE GARE NON UFFICIALI**

1. I soggetti affiliati che intendono svolgere attività sportiva non ufficiale devono ottenere la relativa autorizzazione. A tal fine devono far pervenire richiesta di autorizzazione con allegati il programma e l'eventuale regolamento della manifestazione:
 - a) Al Direttore Tecnico, per il tramite dell'ufficio tecnico, e per conoscenza al Comitato Regionale di appartenenza almeno 20 giorni prima dell'effettuazione, qualora intendano organizzare gare o tornei cui partecipino squadre di società straniere;
 - b) al Comitato Regionale di appartenenza e per conoscenza al Direttore Tecnico, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione, se intendono organizzare gare o tornei cui partecipano solamente squadre di soggetti affiliati italiani;
 - c) Al Direttore Tecnico e per conoscenza al Comitato Regionale di appartenenza, almeno venti giorni prima dell'effettuazione, se intendono disputare gare o tornei organizzati all'estero.
2. Per l'organizzazione o la partecipazione all'attività sportiva non ufficiale a livello internazionale la Direzione Tecnica delibera in merito, dandone immediata comunicazione al soggetto affiliato richiedente e per conoscenza al Comitato Regionale competente dopo aver:
 - a. visto il nulla-osta rilasciato dalle federazioni di appartenenza alle Società straniere o ai singoli giocatori stranieri al momento non appartenenti a soggetti affiliati, partecipanti alla manifestazione;
 - b. visto il parere non vincolante espresso dal Comitato Regionale competente territorialmente.
3. Per l'attività sportiva non ufficiale cui partecipino solamente squadre italiane il Comitato Regionale competente territorialmente delibera in merito, dandone immediata comunicazione al soggetto affiliato richiedente e per conoscenza alla Direzione Tecnica
4. Il Comitato Regionale dovrà altresì fare richiesta alla Direzione Tecnica per l'organizzazione di gare o tornei di selezioni o rappresentative regionali dallo stesso organizzati.
5. I Delegati Regionali devono attenersi alle medesime disposizioni stabilite per i soggetti affiliati per i Comitati Regionali.
6. Nelle manifestazioni di cui sopra devono essere osservate ed applicate le regole del gioco del rugby e le norme federali nonché le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti.
7. Gli Ufficiali di gara, regolarmente designati dalla Commissione Nazionale Arbitrale attraverso le proprie strutture tecniche, devono prendere visione dell'autorizzazione rilasciata al soggetto affiliato organizzatore dagli Organi competenti e devono spedire, entro il giorno successivo allo svolgimento della manifestazione, il referto arbitrale, al Giudice Sportivo del Comitato Regionale competente in caso di gara o torneo cui hanno partecipato solo squadre italiane.
8. Il soggetto affiliato che svolge attività internazionale senza l'autorizzazione degli Organi od Enti competenti e gli Ufficiali di gara che abbiano svolto le loro funzioni in gare o tornei senza la regolare designazione sono deferiti alla Procura Federale.

ART. 29 - PARTECIPAZIONE ALLE GARE NON UFFICIALI ED AGLI ALLENAMENTI

1. I giocatori/giocatrici, siano essi italiani o stranieri tesserati dalla FIR, che intendono partecipare a gare non ufficiali in squadre di soggetti affiliati diversi da quello per il quale sono tesserati, ovvero partecipare con squadre miste, debbono ottenere, da quest'ultimo, regolare nulla osta.
2. I giocatori/giocatrici stranieri invitati, non tesserati dalla FIR, debbono essere muniti del solo nulla-osta della Federazione di appartenenza.
3. Medesima autorizzazione deve essere rilasciata per poter partecipare agli allenamenti presso soggetti affiliati diversi da quello per il quale sono tesserati.

TITOLO IV - CONCLUSIONE GARE, OMOLOGA E CLASSIFICA**ART. 30 - OMOLOGAZIONE ED ANNULLAMENTO DELLE GARE**

1. Il Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale, corredato dall'elenco giocatori e dalle eventuali relazioni del Commissario di campo e del Commissario per le citazioni (Citing Commissioner), esaminati eventuali reclami presentati all'arbitro, emette tempestivo provvedimento in merito alla

- omologazione o all'annullamento delle gare. Ha facoltà di rinviare il suo provvedimento soltanto per acquisire eventuali ulteriori elementi di giudizio, ma deve comunque provvedere nel termine massimo di quindici giorni dalla data di arrivo del referto.
2. Il referto di gara è il documento ufficiale, redatto sulla base del modello predisposto, che ricostruisce tutte le fasi di gioco, contiene eventuali sanzioni comminate durante la gara ai tesserati ed eventuali osservazioni e rilievi sul comportamento del pubblico, sulle attrezzature e campo di gioco, su eventuali sospensioni e ritardi e comunque qualsiasi evento ritenuto da portare all'attenzione del Giudice Sportivo.
 3. L'omologazione dovrà essere altresì effettuata al termine di ogni fase dei campionati se la classifica relativa influisce sui diritti sportivi delle squadre partecipanti quali: partecipazione ad ulteriori fasi, spareggi, etc.
 4. Il Giudice Sportivo omologa le gare:
 - a. con il risultato conseguito sul terreno di gioco allorché le stesse abbiano avuto regolare svolgimento;
 - b. con il risultato di 0-28 (pari a quattro mete e relative conversioni) attribuito a sfavore del soggetto affiliato nei cui confronti si applichi la sanzione della perdita della gara, salvo che il risultato conseguito sul campo, anche all'atto di eventuale sospensione definitiva, sia più favorevole al soggetto affiliato dichiarato vincente;
 - c. con il risultato di 0-28 attribuito a sfavore di entrambi i soggetti affiliati a carico dei quali si applica, per loro responsabilità, la sanzione della perdita della gara.
 5. Altresì, valutate le circostanze, può annullare la gara, disponendone la ripetizione e dando di ciò comunicazione alla Commissione Organizzatrice Gare o all'Organo federale competente, allorché accerti che le decisioni dell'arbitro, escluse quelle relative a valutazioni tecniche, non sono state conformi alle norme federali ed hanno influito sul regolare svolgimento della gara, oppure allorché accerti che la gara è stata sospesa dall'arbitro, ovvero non sia stata disputata, per fatto non addebitabile ai soggetti affiliati.
 6. A conclusione dei campionati nazionali il Consiglio Federale:
 - a. proclama i vincitori di ogni campionato;
 - b. assegna ai soggetti affiliati proclamati vincitori dei diversi campionati, così come stabiliti dall'Assemblea Generale, il titolo di Campione d'Italia assoluto e riconosce alle stesse il diritto, per il successivo anno sportivo, di fregiare dello scudetto tricolore le maglie delle loro squadre.

ART. 31 - CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI NAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI FEDERALI

1. Il Giudice Sportivo, all'esito della pronuncia della omologazione delle gare, stila la classifica dei campionati o manifestazioni federali a cui partecipano i soggetti affiliati.
2. Dopo ogni giornata di gare l'organo omologante competente pubblica, nei modi previsti, la classifica ufficiale provvisoria del campionato redatta alla stregua dei soli risultati regolarmente omologati. I risultati di ogni incontro diventano ufficiali solo dopo essere stati omologati.
3. Nessuna impugnazione può essere proposta contro la classifica provvisoria.
4. Alla fine del Campionato il Giudice Sportivo competente omologa, con le stesse modalità e la stessa pubblicità previste per le giornate di gara, la classifica finale del campionato.
5. Contro l'omologazione di dette classifiche è ammissibile l'impugnazione nei modi e termini previsti dal Regolamento di Giustizia.

A. CAMPIONATI NAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI FEDERALI CON FORMULA A GIRONE UNICO O A PIÙ GIRONI

6. Nei campionati nazionali e nelle altre manifestazioni federali disputati con formula a girone unico od a più gironi la classifica è compilata attribuendo ai soggetti affiliati partecipanti:
 - a. quattro punti per ogni gara vinta;
 - b. due punti per ogni gara pareggiata;
 - c. zero punti per ogni gara perduta;
 - d. un bonus di un punto per aver segnato quattro o più mete;
 - e. un bonus di un punto per la squadra perdente con una differenza di punteggio pari a sette o inferiore a sette punti;
 - f. un bonus di un punto in ogni caso da attribuire alla squadra antagonista a quella sanzionata con la perdita gara.

*Alessandro Cherubini*

7. Se due o più soggetti affiliati hanno ugual somma di punti come sopra attribuiti verranno osservati, al fine della loro classificazione, i seguenti criteri da applicarsi in ordine successivo:
- maggior differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;
 - maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;
 - maggior numero di mete trasformate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;
 - maggior differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti da ciascuna squadra in tutte le gare del girone;
 - minor età media di tutti i giocatori impiegati da ciascuna squadra in tutte le gare del girone, calcolata alla data di effettuazione dell'ultima gara di campionato o della manifestazione federale.
8. Nella ipotesi che al termine del girone si debba procedere alla promozione o alla retrocessione di uno dei soggetti affiliati con ugual somma di punti di classifica, si applicheranno i criteri che seguono:
- se i soggetti affiliati a pari punti sono due, le rispettive squadre disputeranno una gara di spareggio in campo neutro. Qualora sussista parità anche al termine di detto incontro, verranno disputati, se previsti per la categoria, due tempi supplementari della durata indicata all'art. 22. Se al termine perdura la parità è dichiarato vincitore il soggetto affiliato la cui squadra:
 - abbia segnato nella gara di spareggio il maggior numero di mete;
 - abbia segnato nella gara di spareggio il maggior numero di mete trasformate;
 - abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l'effettuazione di serie di calci piazzati così come previsto nello schema allegato 1 al presente Regolamento.
 - se i soggetti affiliati a pari punti sono più di due le loro squadre disputeranno, in campo neutro, una gara di spareggio in modo che ognuna di esse sia opposta, una sola volta, a tutte le altre. I punti sono assegnati come stabilito al primo comma. Se dopo la disputa di tutte le gare di spareggio sussiste ancora parità la nuova classifica sarà compilata secondo i criteri indicati al precedente comma 7 e riferiti al solo girone di spareggio.

B. CAMPIONATI NAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONE FEDERALI CON FORMULA AD ELIMINAZIONE DIRETTA

9. La formula ad eliminazione diretta può essere disputata:
- su gara unica;
 - in due gare, di andata e ritorno;
 - in tre gare, andata, ritorno ed eventuale spareggio.
10. Nei campionati nazionali e nelle altre manifestazioni federali, disputati con formula ad eliminazione diretta, risulta qualificato il soggetto affiliato la cui squadra:
- nella gara unica sia risultata vincitrice o, in caso di parità:
 - abbia segnato il maggior numero di mete;
 - abbia segnato il maggior numero di mete trasformate;
 - abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l'effettuazione di serie di calci piazzati così come previsto nello schema allegato 1 al presente Regolamento;
 - che nei due incontri abbia totalizzato la maggior somma di punti attribuiti come stabilito dal precedente comma 6. Qualora i due soggetti affiliati abbiano conseguito parità di punteggio in classifica, sarà dichiarato vincitore il soggetto affiliato che, al termine dei due incontri:
 - abbia ottenuto una maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti;
 - abbia segnato il maggior numero di mete;
 - abbia segnato il maggior numero di mete trasformate;
 - abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l'effettuazione di serie di calci piazzati così come previsto nello schema allegato 1 al presente Regolamento;
 - che abbia vinto lo spareggio dopo aver terminato i primi due incontri in parità di punteggio di classifica secondo i criteri di cui al precedente comma 6. In caso di parità nella partita di spareggio, in deroga al disposto dell'art. 22 non verranno disputati i tempi supplementari, se previsti per la categoria, ma sarà dichiarato vincitore il soggetto affiliato che:
 - al termine dei due primi incontri abbia ottenuto una maggiore differenza attiva o una



- minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti;
- al termine dei tre incontri abbia segnato il maggior numero di mete;
- al termine dei tre incontri abbia segnato il maggior numero di mete trasformate;
- al termine dello spareggio abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l'effettuazione di serie di calci piazzati così come previsto nello schema allegato 1 al presente Regolamento.

C. FINALI DI CAMPIONATI NAZIONALI E DI ALTRE MANIFESTAZIONI FEDERALI

11. Nei Campionati Nazionali e nelle altre manifestazioni federali dove sia stata prevista, ai fini della determinazione della squadra vincente, una gara unica, verranno osservati qualora la gara termini in parità i criteri seguenti:
- a. finale per il titolo di Campione d'Italia assoluto maschile: verranno disputati due tempi supplementari con le modalità previste dall'art. 22. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si procederà alla effettuazione di calci piazzati così come previsto nello schema allegato 1 al presente Regolamento.
 - b. finale per il Titolo di Campione d'Italia assoluto femminile e Campione d'Italia Juniores: si procederà alla effettuazione di serie di calci piazzati così come previsto dal Consiglio Federale².
 - c. finale per determinare la vincente degli altri Campionati Nazionali o di altre manifestazioni federali:
 - in caso di Campionati o manifestazioni della Categoria Seniores maschile, si procederà come al precedente punto a);
 - in caso di Campionati o manifestazioni delle Categorie Seniores Femminile, Juniores e Propaganda, si procederà come al precedente punto b).

D. CAMPIONATI NAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI FEDERALI CON FORMULA "MISTA"


12. Nei campionati nazionali e nelle altre manifestazioni federali disputati con formula "mista" si applicano, in relazione alla formula adottata per ogni fase, i criteri indicati ai diversi fini sub A) B) e C) del presente articolo.
13. È facoltà dell'Ufficio tecnico federale e/o del Comitato Organizzatore stabilire punteggi diversi da quelli generalmente previsti, da applicarsi in tornei, manifestazioni e festivals in cui la durata degli incontri sia inferiore rispetto a quella prevista per ciascuna categoria dal Regolamento di Gioco.

TITOLO V - FIGURE TECNICHE

ART. 32 - MANSIONI PER LA PRATICA, FORMAZIONE ED ATTIVITÀ AGONISTICA

1. In applicazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rubricato *attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo* e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 25 del citato decreto sono individuati quali lavoratori sportivi, intesi quali soggetti preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica del Rugby in tutte le sue modalità di gioco, oltre l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara (ufficiali di gara), i tesserati che svolgono le seguenti attività:
- Dirigente accompagnatore;
 - Dirigente addetti all'arbitro;
 - Giudice Sportivo;
 - Responsabile dello sviluppo tecnico;
 - Direttore generale attività sportiva;
 - Allenatore e assistenti oppure allenatori di alcune fasi di gioco;
 - Assistente del Preparatore atletico;
 - Video analista;

² Cfr. disposizioni transitorie, art. 34



- Addetto strumenti di monitoraggio performance (GPS,...);
 - Team Manager;
 - Educatore motorio;
 - Massaggiatore sportivo;
 - Tutor progetti tecnici e scolastici;
 - Formatori tecnici;
 - Addetti alla sicurezza dei praticanti e procedure antidoping non professionali;
 - Assistenti e addetti tecnici alle gare e manifestazioni, raduni, centri di formazione federale a avviamento allo sport;
 - Addetto ai materiali ed attrezzature sportive;
 - Componenti struttura arbitrale federale nazionale e regionale;
 - Componenti struttura tecnica federale nazionale e regionale.
2. Relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, di cui all'art. 37 del sopra richiamato decreto legislativo 36/2021, sono individuate le seguenti figure:
- Responsabile/addetto all'impianto e alla logistica;
 - Responsabile Rugby Operations;
 - Community Manager;
 - Addetto alla segreteria sportiva.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme con esso incompatibili ed entra in vigore con l'anno sportivo 2023/2024.

ART. 34 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. A partire dalla stagione sportiva 2023/2024 e sino a nuova deliberazione del Consiglio Federale, per il Campionato Serie A-Elite femminile non viene applicato il disposto previsto all'art. 22 comma 5 unicamente per la finale o per eventuale fase di spareggio per la retrocessione.
2. A partire dalla stagione sportiva 2023/2024 e sino a nuova deliberazione del Consiglio Federale, per il Campionato Serie A-Elite femminile non trova applicazione l'art. 31 lett. C comma 11 b) ma il comma a) come per l'analoga serie maschile.



Alessandro Cherubini

Allegato 1

EFFETTUAZIONE CALCI PIAZZATI

Le serie dei calci piazzati verranno effettuate nell'ordine stabilito di seguito specificato:

- I tre calci di ciascuna serie verranno effettuati nell'ordine e nei punti del campo stabiliti e di seguito specificati.
- I tre calci di ciascuna serie verranno effettuati in alternanza fra le squadre, uno alla volta, dallo stesso punto del campo.
- L'arbitro sorteggerà, alla presenza dei due Capitani, la squadra che inizierà a calciare e tale ordine varrà per tutte le serie.
- L'Arbitro sceglierà la porta verso la quale effettuare i calci ed il pallone da adoperare.
- Il primo calcio dovrà essere effettuato non oltre cinque minuti dalla fine dei tempi supplementari.
- I calci successivi dovranno essere effettuati di seguito nel tempo più breve possibile, a giudizio dell'Arbitro.
- Ogni squadra dovrà per ciascuna serie di calci, impiegare tre calciatori diversi scelti tra quelli in campo al termine dei tempi supplementari.
- Gli stessi calciatori potranno effettuare le eventuali serie successive.
- Il punteggio si intende acquisito al termine di ciascuna serie (tre calci per una squadra e tre per l'altra squadra).
- Vincerà la gara la squadra che al termine della prima serie, abbia ottenuto un maggior numero di piazzamenti dell'altra.
- Qualora al termine della prima serie si abbia parità di piazzamenti, si passerà alla effettuazione della seconda serie.
- Vincerà la gara la Squadra che al termine della seconda serie, abbia ottenuto un maggior numero di piazzamenti dell'altra.
- Qualora al termine della seconda serie si abbia parità di piazzamenti, si passerà alla effettuazione della terza serie.
- Vincerà la gara la Squadra che al termine della terza serie, abbia ottenuto un maggior numero di piazzamenti dell'altra.
- Qualora al termine della terza serie si abbia parità di piazzamenti, verranno ripetute con gli stessi ordini, modalità ed effetti, le serie a ricominciare dalla prima, fino a risultato conseguito.

SERIE DI CALCI PIAZZATI, ORDINE DELLE SERIE, ORDINE E PUNTI DEL CAMPO DA CUI EFFETTUARE I CALCI PER CIASCUNA SERIE

1° SERIE

- 1° CALCIO: sulla linea dei 22 metri, della metà del campo nella quale si trova la porta su cui calciare, al centro dei pali.
- 2° CALCIO: sulla linea dei 22 metri predetta all'intersezione con la linea dei 5 metri di sinistra rispetto alla porta.
- 3° CALCIO: sulla linea dei 22 metri predetta all'intersezione con la linea dei 5 metri di destra rispetto alla porta.

2° SERIE

- 1° CALCIO: sulla linea dei 10 metri, della metà del campo nella quale si trova la porta su cui calciare, al centro dei pali.
- 2° CALCIO: sulla linea dei 10 metri predetta all'intersezione con la linea dei 5 metri di sinistra rispetto alla porta.
- 3° CALCIO: sulla linea dei 10 metri predetta all'intersezione con la linea dei 5 metri di destra rispetto alla porta.

3° SERIE

- 1° CALCIO: sulla linea di metà campo, al centro dei pali (punto del calcio di invio).
- 2° CALCIO: sulla linea di metà campo all'intersezione con la linea dei 5 metri di sinistra rispetto alla porta.
- 3° CALCIO: sulla linea di metà campo all'intersezione con la linea dei 5 metri di destra rispetto alla porta.